



COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2010

Come anticipato nella nostra precedente Circolare informativa del mese di Novembre 2009, **a decorrere dal 01.01.2010** la compensazione in F24 del credito IVA è soggetta a stringenti vincoli.

Infatti la **compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori ad € 10.000,00 annui con altri tributi** può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale da cui emerge il credito, mentre la compensazione del credito IVA, annuale o trimestrale, di **importo superiore ad € 15.000,00** può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale e nessità inoltre del rilascio del visto di conformità relativamente alla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono:

- I responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF – imprese;
- Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- Gli iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

In alternativa al rilascio del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409bis del Codice Civile possono effettuare la compensazione del credito IVA di importo superiore ad € 15.000,00 se la dichiarazione IVA è sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (revisore contabile, società di revisione o collegio sindacale qualora organo di controllo contabile).

Si ricorda che la Dichiarazione IVA 2010, relativo all'annualità 2009, può essere presentato in forma autonoma a partire dal 1° di febbraio 2010, con conseguente possibilità di compensazione gli eventuali crediti dal 16.03.2010, ma a tal fine sarà necessario provvedere con la massima sollecitudine alla consegna di tutti i documenti necessari alla sua compilazione allo scrivente Studio, nel caso in cui invece non vi sia credito IVA ovvero non si intenda provvedere alla sua compensazione con altri tributi, la dichiarazione IVA potrà continuare ad essere inserita nel modello UNICO.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2009 sono state precisate le **modalità per la trasmissione delle deleghe di versamento** nelle quali sono effettuate le compensazione dei crediti IVA.

E' stato infatti precisato che i contribuenti che intendono effettuare la **compensazione del credito IVA di importo superiore ad € 10.000,00 hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente**, quale canale telematico di trasmissione dei modelli F24, **i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, quali:

- trasmissione diretta del contribuente mediante i canali Entratel o Fisconline;
- trasmissione tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (per altro è possibile delegare tale adempimento allo Studio quale intermediario abilitato).

L'utilizzo dei servizi di **home banking** messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dai servizi **remote banking** è **consentito esclusivamente a coloro che intendono effettuare la compensazione del credito di importo inferiore ad € 10.000,00.**

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre previsto per **l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti** (esempio: soggetti aderenti al consolidato) sia la necessità della preventiva presentazione della dichiarazione e/o istanza qualora l'ammontare totale del credito da utilizzare sia superiore ad € 10.000,00, anche se l'importo del credito emergente dalla singola dichiarazione/istanza sia inferiore ad € 10.000,00, sia l'istituzione di due nuovi codici identificativi da utilizzare per le compensazioni nel modello F24 qualora i versamenti ovvero le compensazioni effettuate non afferiscano al medesimo soggetto, e precisamente:

- codice 61 "soggetto aderente al consolidato": da utilizzare nel caso in cui un soggetto consolidante utilizzi in

RIPRODUZIONE VIETATA



compensazione, per il versamento dell'IRES determinata nel modello CNM, il credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato;

- codice 62 "soggetto diverso dal fruitore del credito": da utilizzare in tutti gli altri casi in cui il soggetto in capo al quale è maturato il credito è diverso dal suo utilizzatore (esempio: società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA annuale della società incorporata relativo all'anno d'imposta antecedente l'operazione straordinaria).

IMPORTO CREDITO IVA	COMPENSAZIONE IN F24		CANALE TRASMISSIONE F24	
	Dal 16 mese successivo presentazione dichiarazione	Visto di conformità (o dichiarazione sottoscritta dall'organo di controllo contabile)	Entratel o Fisconline	Servizi Home banking
Credito < € 10.000	NO	NO	SI	SI
€10.000 < Credito > €15.000	SI	NO	SI	NO
Credito > € 15.000	SI	SI	SI	NO

CESSIONI DI IMMOBILI USO ABITATIVO DA PARTE DI UN'IMPRESA EDILE DECORSI 4 ANNI DALL'ULTIMAZIONE

Come noto il DL n. 233/2006 ha introdotto, a decorrere dal 04.07.2006, rilevanti modifiche al regime IVA applicabile al settore immobiliare. Infatti il nuovo art. 10 n. 8 bis DPR n. 633/72 prevede l'**assoggettamento ad IVA delle cessioni di immobili ad uso abitativo** (categoria catastale A, escluso A10) **da parte di un'impresa di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori; diversamente** le cessioni di immobili risultano **esenti da IVA**.

REGIME IVA DELLA CESSIONE DI UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO		
CEDENTE	ACQUIRENTE	TRATTAMENTO IVA: Art.10, n.8bis DPR 633/72
Impresa costruttrice/ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione	Qualsiasi	Imponibile
Impresa costruttrice/ristrutturazione decorsi 4 anni dall'ultimazione (*)		Esente
Qualsiasi altra impresa		

(*) Fatta eccezione per le imprese di costruzione/ristrutturazione che concedono in locazione l'immobile per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di un programma di edilizia convenzionata.

LA DETRAIBILITA' DELL'IVA A CREDITO

Importante riflesso dell'esenzione IVA delle cessione degli immobile decorsi i 4 anni dall'ultimazione dei lavori è rilevabile nella necessità di provvedere alla **rettifica della detrazione dell'imposta a credito precedentemente operata** nonché l'applicazione del "pro-rata".

Al fine di determinare se tale rettifica è dovuta va innanzitutto verificato se il periodo di 4 anni dalla fine lavori sia scaduto prima o dopo il 04.07.2006, infatti se:

- **quadriennio scaduto entro il 04.07.2006:** la rettifica della detrazione IVA **non** va effettuata per gli immobili ultimati entro il 04.07.2002, anche se gli stessi sono oggetto di una cessione esente posta in essere dopo il 04.07.2006 (art. 35 comma 9 DL n. 233/2006);
- **quadriennio scaduto successivamente al 04.07.2006:** la rettifica della detrazione IVA precedentemente operata **va effettuata** in base ai decimi mancanti al termine del c.d. "periodo di osservazione" che, trattandosi di fabbricati è pari a 10 anni.

Per quanto concerne l'applicazione del "pro-rata", **essendo la cessione di immobili oggetto principale delle**

RIPRODUZIONE VIETATA

2/8

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



imprese di costruzione, tali cessioni esenti fanno scattare il meccanismo del "pro-rata", infatti l'IVA a credito dell'anno sarà ammessa in detrazione nella misura della percentuale di pro-rata ottenuta dal rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili ed assimilate) e la totalità delle operazioni poste in essere (comprese quindi quelle esenti). In merito, con la Risoluzione n. 112/E del 28.03.2008, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **"la cessione di un'unità abitativa effettuata dopo il decorso del quadriennio dalla data di ultimazione della costruzione, e, quindi, in regime di esenzione IVA, concorre alla determinazione del pro-rata di detraibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 5, nell'anno della vendita".**

AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Con il comunicato pubblicato sul supplemento ordinario n. 233 della G.U. 12.12.2009 n. 289, sono state rese note le **tabelle ACI** per la determinazione del reddito in natura derivante dall'uso promiscuo di auto aziendale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi **per il periodo d'imposta 2010.**

Riportiamo qui di seguito un breve riepilogo della normativa fiscale attinente l'utilizzo promiscuo delle autovetture da parte del personale dipendente.

BENEFIT AUTO

Ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 15-bis co. 7 lett. a) del DL 81/2007 (conv. L. 127/2007), **il fringe benefit**, consistente nella concessione **in uso promiscuo** ai dipendenti ed ai collaboratori coordinati e continuativi (es. amministratori) di veicoli aziendali, costituisce reddito imponibile, in capo agli stessi, **in misura pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base dei costi chilometrici desunti dalle tabelle elaborate annualmente dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute ai suddetti lavoratori.**

Si ricorda che anche per il benefit auto vale la soglia di € 258,23 annui, al di sotto della quale il reddito in natura non viene tassato (cioè se il valore AcI, dedotto quanto pagato dal dipendente, è inferiore a tale limite il reddito viene azzerato). A tal proposito al fine del superamento della soglia di € 258,23 vanno ricompresi tutti i benefit, compresi quelli derivanti da erogazioni liberali e, qualora tale soglia venga superata, il reddito in natura viene integralmente tassato.

DEDUZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA

L'uso promiscuo di auto aziendali da parte dei soli dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (o per oltre la metà del periodo di possesso se si tratta di autovetture detenute solo per una parte dell'anno), consente al datore (impresa o professionista) di dedurre i costi sostenuti (comprese le quote di ammortamento e canoni) per il 90% del loro ammontare, a prescindere dal costo del veicolo.

Se invece l'autovettura è mantenuta a disposizione per usi solo aziendali, la deduzione si riduce al 40%, con un limite relativo al costo dell'auto ai fini del calcolo degli ammortamenti pari a 18.075,99 euro.

Per i canoni leasing, la deduzione (al 90% o al 40%) richiede che il contratto abbia una durata di almeno 48 mesi.

FINANZIARIA 2010: BREVI ACCENNI

Le maggiori novità fiscali previste dalla Legge Finanziaria 2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale 30.12.2009, n. 302, sono le seguenti:

- **BONUS RISTRUTTURAZIONI:** è stata disposta la **proroga della detrazione del 36% per le spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio fino all'anno 2012.** La normativa di favore fiscale per il recupero edilizio, prevede, come noto, una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio per un ammontare complessivo delle spese agevolate non superiore a 48mila euro per immobile e la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

Diventa, invece, **a regime l'agevolazione che consente l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (articolo 2 commi 10 e 11);**

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

3/8



- **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI:** è stata prevista la riapertura dei termini per la rideterminazione dei **valori di acquisto della partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati** e dei **terreni edificabili e con destinazione agricola** ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive. La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni **posseduti alla data del 01.01.2010 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali**. Entro la data del 31.10.2010 dovrà essere redatta e "giurata" apposita perizia di stima oltretutto il versamento della relativa imposta sostitutiva (la quale potrà essere anche rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di parti importo) (articolo 2 commi 229 e 230);
- **CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA:** è stata **incrementata di 200 milioni di euro annui per il 2010 e 2011** l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia fisserà le modalità di utilizzo dello stanziamento, l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione (articolo 2 comma 236).
- **DURC PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE:** è stato "rivisto" quanto disposto dalla c.d. "Manovra d'estate" in materia di commercio ambulante e DURC, infatti modificando il comma 2-bis dell'art. 28, D.Lgs. n. 114/98 viene ora riservata alla potestà legislativa regionale in materia di attività economiche, la possibilità di subordinare l'esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La mancata presentazione del documento, in sede di richiesta di rilascio iniziale, oppure annuale, della licenza all'esercizio dell'attività commerciale, comporta per l'ambulante la sospensione dell'autorizzazione stessa per un periodo di 6 mesi (articolo 2 comma 12).
- **AUMENTO IRAP / ADDIZIONALE PER REGIONI CON DEFICIT SANITARIO:** Per le Regioni che presentano un disavanzo sanitario, prive di un "piano di rientro", è previsto un incremento automatico dell'aliquota IRAP pari al 0,15% e dell'addizionale pari allo 0,30% (articolo 2 comma 86).
- **DETAZZAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ":** è stata confermata la proroga per il periodo 1.1 – 31.12.2010 dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione" introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008 su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva ex art. 2, DL n. 93/2008 (articolo 2 comma 156, lett. d e 157).

SCHEDA DI TRASPORTO

Dal luglio 2009 è stata introdotta la scheda di trasporto, documento compilato a cura del committente il servizio di trasporto, che deve essere presente, per tutta la durata del viaggio, sul veicolo utilizzato nell'attività di autotrasporto di merci (rif. D.Lgs. 214/2008 e ns. circolare informativa settembre 2009 – bis). Con la **circolare n. 104497 del 03/12/2009**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto fornendo i chiarimenti necessari in merito alla compilazione della stessa. In sintesi:

- **luogo di compilazione:** va riportato qualunque luogo in cui il committente si trovi, a prescindere dalla sede legale, dalla sede operativa e dal luogo di carico della merce;
- **firma del committente:** nello spazio destinato alle indicazioni delle generalità del compilatore nonché nello spazio destinato alla firma **può essere riportato il timbro dell'azienda committente**. Il committente stesso può incaricare della compilazione della scheda anche altri soggetti della filiera diversi dal vettore ferma restando la libera forma nella delega alla compilazione;
- nel caso in cui il vettore si avvalga di altri soggetti per eseguire il trasporto (**sub-vettori**), la circolare precisa che in questo caso il vettore è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto originaria compilata dal committente, **le generalità dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del trasporto, nel campo "eventuali dichiarazioni"**, senza dover procedere alla compilazione di una nuova scheda di trasporto;
- **il proprietario della merce** è colui che al momento della consegna al vettore ha la proprietà della merce, senza considerare le indicazioni contenute nel contratto di vendita, le c.d. clausole Incoterms e la nozione civilistica di trasferimento di proprietà;
- per alcune tipologie di merci per le quali risulta difficile la quantificazione, è consentito **l'indicazione approssimativa del peso e della quantità** (beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, materiali inerti o sfusi, ecc.);

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

4/8



- sono considerati documenti equipollenti alla scheda di trasporto, e quindi ne sostituiscono la funzione senza alcuna integrazione: **la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio, i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa (ad esempio: Documento Amministrativo di Accompagnamento, Documento Amministrativo Semplificato, Documento Amministrativo Unico, Documento di Accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), bolla di Accompagnamento dei beni viaggianti (XAB), formulario dei rifiuti, ecc.);** il DDT può essere utilizzato in luogo della scheda di trasporto eventualmente integrato di tutti i dati previsti per la scheda di trasporto.

RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il D.M. 04/12/2009 del Ministero dell'Economia, pubblicato sulla G.U. 291 del 15/12/2009, il tasso di interesse legale annuo è stato ridotto dal 3% **all'1%**. La variazione ha decorrenza **dal 01/01/2010**.

La diminuzione del tasso di interesse legale **comporta:**

- 1) **la riduzione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, per la regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi;
- 2) **la riduzione degli interessi**, non determinati per iscritto **in relazione ai capitali dati a mutuo** (art. 45 Tuir) ed agli **interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa** (art. 89 Tuir);
- 3) **la riduzione degli interessi per il versamento rateale** delle somme dovute per effetto dell'adesione agli **inviti al contraddittorio** e ai processi verbali di constatazione;
- 4) **la riduzione delle sanzioni civili** previste per l'omesso o ritardato **versamento di contributi previdenziali e assistenziali** in caso di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali, in caso di fatto doloso di terzi, o in caso di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica.

La nuova disposizione **non rileva**, nel caso di:

- 1) versamento rateale delle somme dovute a seguito di **acquiescenza all'accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale** (che rimane fissata al 3,5% - rif. DM 21/05/2009);
- 2) **rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni** (che rimane al tasso del 3% rif. artt. 5 e 7 L. 28/12/2001 n. 448).

Con successivo Decreto Ministeriale saranno adeguati i coefficienti per la determinazione del valore ai fini delle imposte indirette delle rendite perpetue, rendite o pensioni a tempo determinato, rendite e pensioni vitalizie, dei diritti di usufrutto a vita.

DECRETO MILLEPROROGHE D.L. N. 194 DEL 30.12.2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2009, n. 302, con decorrenza dalla stessa data, il c.d. "Decreto Milleproroghe", tra le principali disposizioni si evidenziano:

- **PROROGA DELLO SCUDO FISCALE (art. 1, commi da 1 a 3 e 7):** è stata prevista la proroga dello "scudo fiscale" con la fissazione di due diverse misure dell'imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:
 - la prima pari al **6%** per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate **entro il 28.2.2010;**
 - la seconda pari al **7%** per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate **dall'1.3 al 30.4.2010.**

TERMINI DI ACCERTAMENTO

Con l'aggiunta di due nuovi commi all'art. 12, D.Lgs. n. 78/2009, l'Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del **nuovo termine di 8 anni**, in luogo dei precedenti 4, **per l'attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. "paradisi fiscali" in violazione degli obblighi di "monitoraggio fiscale"**, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale "gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato senza tener conto delle limitazioni in violazione degli obblighi di dichiarazione ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione".

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

Come noto, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17.11.2009, n. 48/E, fornendo una serie di chiarimenti in merito alle attività detenute all'estero **"da parte di determinate categorie di lavoratori dipendenti residenti in**

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

5/8



Italia, che prestano la propria attività lavorativa all'estero, ha delineato un "regime di favore" al fine di "non penalizzare" tali soggetti, considerando che gli stessi "si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero". Il Decreto Milleproroghe prevede la possibilità da parte dei soggetti in esame, titolari di redditi di lavoro dipendente "estero", di presentare una **dichiarazione integrativa dei redditi 2008** (mod. UNICO 2009), al fine di **sanare l'omessa/incompleta presentazione del quadro RW** per le disponibilità finanziarie detenute all'estero derivanti dall'attività di lavoro dipendente ivi prestato, **entro il 30.4.2010, beneficiando dell'applicazione della sanzione ridotta (€ 25).**

- **STUDI DI SETTORE PER IL 2009 E 2010 (Art. 1, comma 4):** Come noto il DL n. 112/2008 dispone che, a decorrere dal 2009, l'attività di revisione degli studi di settore finalizzata a "mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono" (art. 10-bis, Legge n. 146/98) deve concludersi in tempo per **la pubblicazione sulla G.U. dei "nuovi" studi** entro il 30.9 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Il Decreto in esame, al fine di permettere il monitoraggio degli effetti della crisi, differisce tale termine prevedendo che, **per gli anni 2009 e 2010, gli studi di settore dovranno essere approvati, rispettivamente, entro il 31.3.2010 e il 31.3.2011.**
- **INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE (Art. 1, comma 6):** è stato differito da gennaio 2010 a **gennaio 2011**, con una fase di sperimentazione nel corso del 2010, il termine a decorrere dal quale, in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 121 a 123, Finanziaria 2008, i sostituti d'imposta dovranno utilizzare il c.d. "770 mensile", ossia **nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate.**
- **DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (Art. 1, comma 8):** è applicabile anche per **biennio 2009 - 2010 la deduzione forfetaria** prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 **a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.** Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a €1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

UTILIZZO RITENUTE SUBITE DAI SOCI PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI PROPRI DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O DELLA SOCIETA' DI PERSONE

L'art. 22 co. 1 del TUIR dispone che "le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti".

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 56 DEL 23.12.2009, tale disposizione deve essere letta alla luce della facoltà di compensazione introdotta dall'art. 17 del DLgs. 241/97. Pertanto, **i soci o associati delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari) possono acconsentire a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, in modo tale che il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi, attraverso il Modello F24.**

L'utilizzo del credito d'imposta richiede il **preventivo assenso dei soci** o associati, da manifestare in **apposito atto avente data certa** (es. scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo.

Giova ricordare che una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione di propri debiti, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

6/8



SCADENZARIO Mese di GENNAIO	
Venerdì 15 gennaio	
Mod. 730/2010	Comunicazione da parte dei datori di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare la propria intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.
IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di dicembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
Lunedì 18 gennaio	
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2009 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2009.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2009 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2009 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2009 per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2009 relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2009 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2009.
INPS AGRICOLTURA	Versamento della quarta rata per il 2009 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2009 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2009 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
Mercoledì 20 gennaio	
IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2009. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software Intr@Web . Utilizzando la modalità telematica di presentazione l'invio può essere effettuato entro il 25 gennaio.

RIPRODUZIONE VIETATA

7/8

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Verifiche periodiche REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel quarto trimestre 2009, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
Venerdì 29 gennaio	
REVOCA regime nuove iniziative	Presentazione all'Agenzia delle Entrate del (nuovo) mod. AA9/10 da parte dei soggetti che nel 2008 o 2009 hanno optato per il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e nel 2010 intendono revocare tale scelta (adottando il regime ordinario o il regime dei minimi) quando, al sussistere dei requisiti, non è ancora trascorso il triennio di applicazione di tale regime.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

8/8